

---

Comitato regionale per le comunicazioni

**PROCESSI VERBALI DELLE RIUNIONI  
DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI**

**DELIBERAZIONE N. 36 del 19 giugno 2013**


<b>OGGETTO n. 10</b>	Approvazione del Regolamento di attuazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241
----------------------	--

	<b>Pres.</b>	<b>Ass.</b>
<b>Presidente:</b> Mario Capanna	X	
<b>Membro:</b> Giuseppe Bolognini	X	
<b>Membro:</b> Oliviero Faramelli	X	
<b>Membro:</b> Matteo Fortunati	X	
<b>Membro:</b> Margherita Vagaggini	X	

**Presidente:** Mario Capanna

**Estensore:** Dott.ssa Simonetta Silvestri

**Il Verbalizzante:** Laura Maria Milleri



---

Comitato regionale per le comunicazioni

## IL COMITATO

**VISTA** la legge 07.08.1990, n. 241, recante *%Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;

**VISTO** lo Statuto della Regione Umbria, approvato con legge regionale 16.04.2005, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni (Nuovo Statuto della Regione Umbria);

**VISTA** la legge regionale 12.06.2007, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni recante *%Struttura organizzativa e dirigenza del Consiglio regionale*;

**VISTA** la legge regionale 11.01.2000, n. 3, recante *%Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni*;

**VISTO** il D.Lgs. n. 30.03.2001, n. 165, recante *%Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;


**VISTO** che il Corecom Umbria è organo funzionale dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e assicura a livello territoriale le funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni;

**CONSIDERATO** che, per l'esercizio delle funzioni proprie e delegate, il Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi in favore di privati, enti pubblici e privati, enti di promozione, associazioni, fondazioni e altre istituzioni dotate di personalità giuridica, nonché istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, per progetti, attività ed iniziative di cui all'art. 27, della legge regionale n. 3/2000, e di cui all'art. 25, comma 1,2,3, della medesima legge, svolte dagli *%enti* in via continuativa nel corso dell'anno o per attività di tipo occasionale, o per singoli progetti nell'ambito del territorio regionale;

**VISTO** che, il Consiglio regionale dell'Umbria non ha approvato un apposito Regolamento in materia;

**RITENUTO** di dover disciplinare ai sensi dell'art. 12, della Legge 07.08.1990, n. 241, i criteri generali cui il Comitato Regionale per la Comunicazioni deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi finanziari e patrimoniali su richiesta di soggetti pubblici o privati, non diversamente disciplinati da norme di legge o di regolamento, nonché da atti e programmi comunitari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge



**Regione Umbria**

Consiglio Regionale



AUTORITÀ PER LE  
GARANZIE NELLE  
COMUNICAZIONI


---

Comitato regionale per le comunicazioni

### **DELIBERA**

- di approvare il Regolamento per la concessione di vantaggi economici, ex art. 12, L.241/90 e s.m.i. non diversamente disciplinati, che si allega al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato al Dirigente del Servizio Comitato Regionale per le Comunicazioni, di adottare gli atti successivi per gli adempimenti derivanti dalla presente deliberazione.

**L'estensore Dott.ssa Simonetta Silvestri**



---

**Comitato regionale per le comunicazioni**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI EX ART. 12 LEGGE 241/90 E S.M.I.**

**ART. 1  
GENERALITA'**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche ai sensi dell'art. 12, della L. 241/90, da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni a favore di istituzioni, associazioni, società, organizzazioni, enti pubblici e privati, enti di promozione, fondazioni, istituti di ricerca ed università, per quanto attiene le attività di cui alla legge regionale n. 3/2000 e la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate, sottoscritta dal Corecom Umbria, dall' Agcom e dalla Regione Umbria.

**ART. 2  
SETTORE DI INTERVENTO**

1. Ai fini di cui all'art. 1, il Comitato Regionale per le Comunicazioni, può intervenire specificatamente a sostegno di progetti, attività e di iniziative che riguardano:

- a) attività di vigilanza e monitoraggio;
- b) attività inerenti il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- c) attività di formazione, studio e ricerca, nei temi di interesse del settore delle telecomunicazioni e dell'informazione locale e regionale;
- d) attività di sensibilizzazione, comunicazione e promozione per la diffusione e la divulgazione dei contenuti nelle materie di competenza;
- e) promozione, sostegno e valorizzazione di attività e di iniziative nel campo dell'informazione e della comunicazione;
- f) valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali, in riferimento a temi di rilevanza sociale nell'ambito dell'informazione e della comunicazione;
- e) promozione e valorizzazione di iniziative per la realizzazione di progetti innovativi nel settore delle nuove tecnologie della comunicazione.

**ART. 3  
NATURA DEGLI INTERVENTI**

1. Gli interventi del Comitato regionale per le comunicazioni, nei settori di cui al precedente articolo, si distinguono in:


- a) contributi a enti, associazioni, altri organismi senza fini di lucro, istituti scolastici di ogni ordine e grado della regione, che esercitano prevalentemente la loro attività con iniziative specifiche di particolare interesse;
- b) contributi ad istituti, fondazioni, organismi ed enti di ricerca, università per progetti, attività e singole iniziative, conformi ai programmi e agli obiettivi generali e settoriali del Comitato Regionale per le Comunicazioni;
- c) contributi e altri vantaggi economici concessi in conseguenza di rapporti convenzionali ed accordi, bandi di concorso con soggetti terzi, dai quali derivino obblighi di reciproche prestazioni per le parti.

**ART. 4  
DOMANDE DI INTRAVVENTO**

1. Le domande degli interessati sono prodotte in carta semplice, devono contenere le esatte generalità del richiedente o indicare il rappresentante dell'ente od associazione.

2. Alla domanda devono essere allegate:

- una relazione descrittiva della natura e delle caratteristiche del progetto, dell'attività o iniziativa che si intende intraprendere, indicante la data di svolgimento e la richiesta di contributo, le finalità e gli obiettivi, il piano dei costi, suddiviso analiticamente per voci;
- copia del codice fiscale dell'ente e partita iva, se richiesta dalla normativa vigente;
- intestazione e numero del conto corrente bancario e sede di riferimento;



---

**Comitato regionale per le comunicazioni**

- atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto, ove esista;
  - certificato di iscrizione, ove esista, alla camera di commercio;
  - tutte le notizie ed informazioni eventualmente richieste ad integrazione ed utili ai fini di una corretta e trasparente valutazione della domanda.
3. Entro 60 giorni dalla data di arrivo della domanda, il richiedente verrà informato se la stessa è stata accolta, ammessa a contributo e, in caso affermativo, dell'entità del medesimo.

**ART. 5**  
**CRITERI DI VALUTAZIONE**

1. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni stabilisce l'entità del proprio intervento in base a:
- a) livello di interesse e la conformità con il programma di attività annuale del Comitato Regionale per le Comunicazioni e relativamente alla gestione delle attività proprie e delegate;
  - b) valore dell'iniziativa mediante valutazione del suo interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico e sociale;
  - c) natura dell'apporto del richiedente, anche in termini di cofinanziamento del contributo richiesto;
  - d) coordinamento con altre iniziative negli stessi ambiti territoriali o settori di intervento e idoneità a concorrere alla promozione dell'immagine del Comitato Regionale per le Comunicazioni.

**ART. 6**  
**ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. Il richiedente, ammesso a contributo con deliberazione del Comitato Regionale per le Comunicazioni, è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma allegato alla domanda e approvato dal Comitato.
2. Qualora l'iniziativa, a seguito di apposita verifica da parte del Comitato Regionale per le Comunicazioni, avesse parziale o nulla realizzazione, se ne dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato, o la sua revoca.
3. Il Comitato Regionale per le Comunicazioni, in sede di approvazione del contributo, può indicare particolari modalità per la realizzazione del progetto, attività ed iniziative.

**ART. 7**  
**LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO**

1. La liquidazione del contributo, è subordinata alla comunicazione dell'avvio del progetto, attività o iniziativa e alla presentazione di una relazione tecnica finale, con allegata la rendicontazione delle spese sostenute.
2. Possono essere effettuate anticipazioni al richiedente, all'avvio del progetto, sull'ammontare del contributo complessivo, anche fino a 2/3 dello stesso, su motivata richiesta da parte del richiedente.

**ART. 10**  
**CONCLUSIONI**

1. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabilite nel presente regolamento, deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione di cui all'art. 3, ai sensi del secondo comma dell'art. 12, della Legge 241/1990 e s.m.i.